

confesercenti

la

voce

delle

imprese



COMMERCIO

della zona imolese

Imola Via Cavour 111
Castel San Pietro Terme Via Palestro, 18/20
Medicina Centro Commerciale Medici
Borgo Tossignano Viale Marconi 11

Poste italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n. 46)
art. 1, comma 2, DCB c/o uff. postale di Imola Centro - Anno XXX - n. 2 settembre 2011 - aut. Trib. Bologna
n. 4173 del 20.11.1971 - periodico Confesercenti del Territorio Imolese - direttore responsabile: Gregorio Gallegati
- redazione amministrativa: Imola Via Cavour, 111 - Tel. 0542 32590 - Stampa: Nuova Grafica Imola

DECRETO SVILUPPO E MANOVRA CORRETTIVA

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Il decreto sviluppo e la manovra correttiva hanno introdotto numerose novità, principalmente in campo fiscale.

Di seguito pubblichiamo una sintesi di quelle più significative, a cura del nostro servizio fiscale.

DETRAZIONE 36% PER MANUTENZIONE IMMOBILI E DETRAZIONE DEL 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

Alla detrazione del 36% dall'IRPEF per le spese riferite agli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo ed ai lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali, sono state apportate le seguenti modifiche:

1. PER I PRIVATI

Eliminato l'obbligo del preventivo invio al Centro Operativo di Pescara, mediante lettera raccomandata, della **"Comunicazione di inizio lavori"** da effettuare, per l'appunto, prima dell'inizio dei lavori che godono dell'agevolazione fiscale; tale adempimento sarà sostituito con l'indicazione di alcuni dati nella dichiarazione dei redditi. Per quest'ultimo aspetto, sarà emesso un apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, contenente le relative specifiche sui dati richiesti ed eventuali chiarimenti.

2. PER LE IMPRESE

Eliminato l'obbligo della distinta indicazione nelle fatture/ricevute fiscali **del costo della manodopera del personale dipendente**, qualora impiegato dalle imprese esecutrici dei lavori.

Tale abrogazione si estende anche alle fatture relative ai lavori che fruiscono della detrazione fiscale del 55%, che si riferiscono a determinate spese sostenute per l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti.

RITENUTA D'ACCONTO PER 36% E 55%

E' stata ridotta la ritenuta d'acconto subita dalle imprese beneficiarie dei bonifici bancari disposti per fruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%.

La nuova ritenuta d'acconto da applicare è pari al 4%, in luogo di quella precedente che era del 10%.

Le imprese si vedranno pertanto accreditati degli importi al netto non più di una trattenuta del 10%, ma del 4%.

SPESOMETRO - MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

Sono state **escluse da tale adempimento le operazioni effettuate dalle imprese nei confronti dei privati ed incassate con strumenti elettronici**.

IMPORTANTE

PER I SOCI CLIENTI DEI SERVIZI CONTABILI

A seguito della novità sopra riportata, le imprese non dovranno più informarci, come invece era stato disposto con precedente comunicazione, sulle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro, effettuate nei confronti di privati ed incassate con strumenti elettronici, quali carte di credito, di debito (bancomat) o carte prepagate (c.d. "moneta elettronica") emesse da operatori finanziari, quali le banche, la società Poste Italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario, in quanto

è stato attribuito a questi soggetti l'obbligo di comunicare tali informazioni direttamente all'Agenzia delle Entrate. **Dovranno invece segnalarci per la specifica comunicazione tutti i pagamenti pari o superiori ai 3000 euro non effettuati con gli strumenti elettronici sopra menzionati e quindi non tracciabili.**

Qualche perplessità riguarda l'esclusione, tra gli strumenti di pagamento tracciabili, degli assegni non trasferibili e dei bonifici che, si ritiene, abbiano natura simile.

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

Sono stati riaperti i termini per rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni detenuti da:

- persone fisiche
- società semplici
- enti non commerciali

che non detengono tali beni in "regime d'impresa.

Per rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011, occorrerà entro il 30 giugno 2012,

1. predisporre un'apposita perizia giurata
2. provvedere al pagamento integrale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

DOCUMENTO DI SPESA FINO A 1.000 EURO

Per le imprese in regime di contabilità semplificata, che sostengano costi, con le seguenti caratteristiche:

- che derivano da contratti a corrispettivi periodici
- che sono di competenza di due periodi d'imposta
- che non sono di importo superiore a 1.000 euro

viene data la possibilità di detrarre tali spese interamente nell'esercizio in cui è stato ricevuto il documento, avviando al principio della competenza economica.

NUOVA SOGLIA PER IL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DELLE FATTURE

In base alla nuova formulazione, per le fatture emesse e ricevute nel corso del mese, di importo inferiore a 300 euro, è possibile utilizzare un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture di riferimento, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, con distinzione secondo l'aliquota applicata. Il precedente limite era di euro 154,94.

SCHEDE CARBURANTE

E' stata introdotta la possibilità per chi effettua il pagamento dei carburanti esclusivamente attraverso carte di credito o similari, di non compilare la scheda carburante, in quanto le attestazioni di pagamento sopra menzionate basterebbero a giustificare la spesa.

La nuova disposizione non fornisce indicazioni precise

sulle modalità di documentazione dell'acquisto, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini dell'IVA.

Si consiglia pertanto di continuare con le attuali modalità operative in attesa di ulteriori chiarimenti.

NUOVE MODALITÀ DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Sono state approvate disposizioni che mirano a tutelare il regolare esercizio dell'attività delle micro, piccole e medie imprese, imponendo alle pubbliche amministrazioni di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di esse, assicurando nel contempo una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti. In particolare, a livello sub statale, ovvero regionale, provinciale e comunale, gli accessi presso i locali delle imprese devono essere oggetto di programmazione periodica.

Il coordinamento degli accessi è affidato al Comune, che può avvalersi delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

Per tutti gli accessi, si dispone che, da parte di qualsiasi autorità competente, siano unificati e che possano essere effettuati al massimo con cadenza semestrale.

Gli atti ed i provvedimenti compiuti che violando tali prescrizioni costituiscono illecito disciplinare per i dipendenti pubblici che li hanno adottati.

Viene inoltre modificato il periodo di permanenza presso la sede dell'attività del lavoratore autonomo o dell'impresa in contabilità semplificata, che **non può essere superiore a 15 giorni lavorativi di effettiva presenza degli operatori dell'amministrazione finanziaria, considerando l'arco di tempo di non più di un trimestre.**

Per quanto attiene alle attività ispettive condotte dalla Guardia di Finanza, ai militari del Corpo è prescritto l'utilizzo dell'abito in borghese.

STUDI DI SETTORE - DISCIPLINA SANZIONATORIA E DEGLI ACCERTAMENTI

Sono state introdotte una serie di misure **che aggravano le sanzioni** e le conseguenze, **in termini di accertamento, derivanti da un'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli studi di settore.**

Gli uffici addetti al controllo, qualora rileveranno l'omessa o infedele compilazione dei dati previsti nei modelli studi di settore, o nel caso di indicazioni di cause di esclusione o di inapplicabilità inesistenti, potranno determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo attraverso **il cosiddetto accertamento induttivo, trascurando quindi, in tutto od in parte, le risultanze delle scritture contabili.** Va tenuto peraltro presente che poiché le nuove disposizioni si basano sostanzialmente su quanto riportato in dichiarazione dei redditi, le stesse interesseranno già l'Unico 2011, riferito al periodo d'imposta 2010.

Tra le altre novità viene stabilito un nuovo termine per la

pubblicazione degli studi di settore, che viene ora fissata al 31 dicembre di ogni anno.

NUOVO ISTITUTO DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE

E' nata una nuova procedura di contenzioso fiscale denominata "reclamo e mediazione", che diverrà obbligatoria per gli accertamenti fino a 20.000,00 euro notificati a decorrere dal 1 aprile 2012.

Il provvedimento ha l'obiettivo di ridurre il contenzioso tributario presso le commissioni ed impostare un rapporto più diretto tra l'Agenzia delle Entrate e le imprese accertate, con il fine, appunto, di raggiungere un accordo.

Qualora tale accordo non venga definito, rimane comunque la possibilità di fare ricorso.

CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI

E' stata introdotta la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti al 1 maggio 2011, dinanzi alle commissioni tributarie od al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, di valore non superiore a 20.000 euro ed in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Le liti possono essere definite presentando apposita documentazione e con il pagamento di una somma, da versarsi in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011, determinata nelle seguenti modalità:

- 150 euro per le liti di valore fino a 2.000 euro

Se il valore della lite è superiore a 2.000 euro:

- 10% del valore se l'ultima sentenza è stata favorevole al contribuente
- 50% se l'ultima sentenza è stata favorevole all'Agenzia
- 30% se la lite pende ancora nel primo grado di giudizio.

Dalle somme così determinate possono essere scomutate quelle già versate per effetto di iscrizioni a ruolo.

Se le somme già versate sono di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la chiusura della lite:

- se è perdente il contribuente non è previsto alcun rimborso dell'eccedenza
- se è perdente l'Agenzia il rimborso spetta solo per le liti di valore superiore a 2.000 euro.

SOSPENSIONE DEI GIUDIZI E DEI TERMINI

I giudizi in corso relativi alle liti potenzialmente definibili sono sospesi fino al 30 giugno 2012.

RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI

Sono state effettuate delle semplificazioni in materia di rateazione delle somme dovute a seguito di controllo formale sulle dichiarazioni dei redditi.

Le semplificazioni in argomento sono le seguenti:

- Eliminazione della preventiva istanza per ottenere la rateizzazione
- Richiesta la fideiussione bancaria solo nell'ipotesi in cui il totale del debito, riguardante le rate successive alla prima, sia di importo superiore ai 50.000,00 euro.

INASPIMENTO DELLE SANZIONI E DECADENZA DALLA RATEAZIONE

In caso di mancato versamento, entro il termine, anche di una sola delle rate, è stata introdotta, se non ravveduta entro i termini previsti, la decadenza della rateazione ed il raddoppio della sanzione iniziale.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'ISCRIZIONE DI IPOTECA SU IMMOBILI DA PARTE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

E' stato disposto l'obbligo, a carico dell'agente della riscossione, di notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che sarà iscritta ipoteca in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento.

L'ipoteca potrà essere iscritta a partire da un importo dovuto di euro 8.000,00, elevato ad euro 20.000,00 per l'immobile di abitazione od in caso di cartella contestata.

FERMO AMMINISTRATIVO

In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati, il debitore non è più tenuto al pagamento di spese, né all'agente della riscossione, né al pubblico registro automobilistico od ai gestori degli altri pubblici registri.

ISCRIZIONE A RUOLO PROVVISORIA IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI

Viene attenuato l'ammontare delle imposte, contributi e premi provvisoriamente dovuti dal contribuente nel caso di impugnazione dell'avviso di accertamento.

Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili od ai maggiori imponibili accertati, nonché i relativi interessi, sono iscritti provvisoriamente a ruolo non più per la metà, come precedentemente previsto, ma per un terzo.

INTERESSI DI MORA SULLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Gli interessi di mora non sono più applicati sulla parte di debito relativo alle sanzioni pecuniarie ed agli interessi.

SANZIONE RIDOTTA PER VERSAMENTI ESEGUITI IN RITARDO MA EFFETTUATI ENTRO 15 GIORNI

E' stata introdotta una nuova sanzione per tutti i versamenti eseguiti in ritardo, ma effettuati entro 15 giorni dalla scadenza di versamento.

La sanzione del 30% è ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - INNALZAMENTO DEI LIMITI DI RICAVI

E' stato innalzato il limite dei ricavi per l'ammissione alla tenuta della contabilità semplificata.

I limiti di ricavi oltre i quali scatta l'obbligo per la tenuta della contabilità ordinaria cambiano:

- da euro 309.874,14 ad euro 400.000 per le imprese che svolgono attività di servizi
- da euro 516.456,90 ad euro 700.000 per le imprese che svolgono altre attività.

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO - NUOVO REGIME DEI MINIMI

Sono state introdotte nuove regole per l'accesso e la permanenza nel regime dei minimi.

Le finalità e gli obiettivi della norma sono quelli di favorire la costituzione di nuove imprese e di lavoro autonomo da parte di giovani e di coloro che perdono il lavoro e di inserire disposizioni a carattere antielusivo e di restrizione all'accesso.

L'intervento normativo ha inoltre lo scopo di concentrare i regimi fiscali agevolati in un unico regime applicabile a coloro che sviluppano nuove attività.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL "NUOVO" REGIME DEI MINIMI

A partire dal 1 gennaio 2012, il regime si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi ai soggetti che:

- intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione
- hanno intrapreso l'attività successivamente al 31 dicembre 2007.

Pertanto, i soggetti già in attività al 31 dicembre 2007 in possesso dei requisiti per accedere al regime dei minimi, non possono accedervi.

Per i soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni, il regime agevolato è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

MISURA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali applicabile al reddito dei soggetti che applicano il regime

agevolato è fissata nella misura del 5%, in luogo del 20% prevista per i contribuenti che aderiscono al regime dei minimi fino al 31/12/2011.

REGIME "SUPER SEMPLIFICATO"

I soggetti che, pur avendo le condizioni previste per i "vecchi minimi", per effetto delle nuove regole, non possono accedere al regime dei minimi, oppure ne fuoriescono, entrano in un regime che è possibile definire "super semplificato", ma che è comunque soggetto all'IRPEF nei modi ordinari, all'IVA annuale ed alla compilazione di studi di settore o parametri.

Ai fini Irpef vengono applicate le aliquote ordinarie.

LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO - NUOVA MODALITÀ DI ATTESTAZIONE, DA PARTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI, DELLA SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Sono state apportate modifiche ai fini del riconoscimento, da parte del sostituto d'imposta, delle detrazioni per lavoro dipendente in quanto non è più necessario che il lavoratore dichiari di averne diritto.

Le detrazioni saranno riconosciute autonomamente dal sostituto d'imposta, secondo le informazioni in suo possesso.

Deve considerarsi ferma la possibilità, per il lavoratore, di comunicare al sostituto d'imposta l'ammontare del proprio reddito complessivo, al quale commisurare le detrazioni d'imposta, nel caso in cui sia diverso dal solo reddito erogato dal sostituto medesimo.

Ugualmente l'interessato potrà comunicare al sostituto che non siano attribuite le detrazioni d'imposta.

La necessità dell'attestazione resta sostanzialmente limitata al diritto di fruire delle detrazioni per carichi familiari.

Non è più richiesto che l'attestazione sia presentata annualmente al sostituto d'imposta.

Essa mantiene la sua efficacia anche per le annualità successive a quella di prima presentazione, salvo che intervengano modificazioni nella composizione dei familiari a carico e/o nella misura percentuale di attribuzione della detrazione, oppure in altri dati e informazioni contenute nella dichiarazione originaria.

In questi casi il lavoratore è tenuto, anche nel suo interesse, a presentare una nuova dichiarazione.

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

Diminuisce il limite per le transazioni in contanti, assegni e vaglia, che sono ridotte da 5.000,00 a **2.500,00 euro.**

Si fa presente che la normativa vale anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore, che dovranno essere ridotti od estinti entro il 30 settembre 2011.